

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE  
ISERNIA – VENAFRO**

Viale delle Industrie s.n.c.  
86077 – POZZILLI (IS)

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE  
ISERNIA – VENAFRO  
Prot. N. 2138 del 19-10-2018  
Sezione INTERNO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO  
FORNITORI ON-LINE**



**Definizioni**

**Regolamento:** il presente documento che costituisce il “Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori on-line”;


**Consorzio:** Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia – Venafro (di seguito, per brevità, denominato Consorzio);

**Fornitore:** persona fisica e/o giuridica che esplica attività d’impresa volta alla fornitura/prestazione/esecuzione di beni e/o servizi e/o lavori;

**Albo Fornitori:** elenco degli operatori economici di fiducia del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia – Venafro. E’ un elenco di imprese/imprenditori (società o ditte individuali) ritenute/i idonee/i, sulla base di quanto previsto dalle norme del presente Regolamento, per la fornitura/prestazione/esecuzione di beni e/o servizi e/o lavori occorrenti al funzionamento dell’attività produttiva in regime di diritto privato del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia – Venafro; lo stesso elenco potrà inoltre essere utilizzato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché della Delibera ANAC n. 206 del 01 marzo 2018 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in caso di finanziamenti pubblici.

**Art. 1 Oggetto/Istituzione**

Il presente Regolamento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, ha per oggetto l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori on-line. L’Albo Fornitori individua per ciascuna sottocategoria merceologica gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica-professionale da invitare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione, criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, prevenzione



e risoluzione dei conflitti di interesse, nelle procedure di scelta del contraente. Le categorie e sottocategorie merceologiche per le quali è istituito l'Albo Fornitori sono indicate nell'Allegato 1 del presente Regolamento e potranno essere modificate periodicamente in base alle esigenze del mercato e del Consorzio. L'iscrizione è possibile solo ed esclusivamente per categorie indicate nell'Allegato 1.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo è l'Ufficio Tecnico del Consorzio.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale del Consorzio [www.consorzioiserniavenafro.it](http://www.consorzioiserniavenafro.it), sezione Albo Fornitori; nella medesima sezione è inoltre pubblicato il presente Regolamento.

## **Art. 2 Campo di applicazione**

L'Albo è utilizzato dal Consorzio nei seguenti casi:

- selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;
- invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;
- acquisizioni in economia;
- altri casi individuati.


La selezione dei fornitori è effettuata dall'Ufficio Tecnico del Consorzio. Ai fornitori e potrà essere richiesto, a discrezione del Consorzio, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette al Consorzio l'individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare attività di fornitura/prestazione/esecuzione di beni e/o servizi e/o lavori; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Consorzio né vincola il Consorzio a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

## **Art. 3 Albo fornitori on-line - Struttura**

L'Albo è dedicato ai Fornitori; la sezione è articolata in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale del Consorzio. Per sopravvenute esigenze organizzative, detto elenco può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella denominazione delle categorie merceologiche, a cura della struttura preposta alla sua gestione.

- Il consorzio utilizza l'Albo dei fornitori on-line come strumento idoneo all'identificazione delle ditte qualificate a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita.



L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritte le ditte fornitrici di beni, servizi e lavori della stessa.


- L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte delle Ditte interessate secondo le modalità descritte nell'art. 4.
- L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse del Consorzio, per cui la scelta delle ditte da invitare alle gare o alle trattative viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile del Consorzio.
- L'iscrizione all'Albo Fornitori non dà perciò alcun diritto al fornitore di essere invitato a tutte le procedure d'acquisto indette dal Consorzio.
- Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, il Consorzio procederà all'individuazione degli offerenti con le modalità di cui all'art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Il Consorzio si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quelle Ditte che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritte all'Albo.
- Per sopravvenute esigenze e a suo insindacabile giudizio, il Consorzio ha facoltà di modificare in qualunque momento il numero e la denominazione delle categorie merceologiche.

#### **Art. 4 Utilizzo dell'Albo**

L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 3 sia in relazione a procedure telematiche che in relazione a procedure tradizionali e con le modalità operative di cui ai seguenti commi:

- sia in caso di adozione di procedure tradizionali che di procedure telematiche il Consorzio attua il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza;
- l'invito sarà rivolto ai fornitori individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata;
- in casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, il Consorzio si riserva di avvalersi in deroga anche di ditte non iscritte, e/o individuate in maniera diretta.

Il presente Albo verrà utilizzato per la fornitura/prestazione/esecuzione di beni e/o servizi e/o lavori occorrenti al funzionamento dell'attività produttiva in regime di diritto privato del Consorzio per lo



Sviluppo Industriale Isernia – Venafro; lo stesso elenco potrà inoltre essere utilizzato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché della Delibera ANAC n. 206 del 01 marzo 2018 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in caso di finanziamenti pubblici.

#### **Art. 4 Requisiti di ordine generale**

Per essere iscritti all'Albo Fornitori del Consorzio non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Consorzio si riserva la facoltà di controllare le autodichiarazioni di cui innanzi.

#### **Art. 5 Requisiti di idoneità professionale**


Gli Operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Albo Fornitori devono presentare copia conforme o autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente all'iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, attestante la propria attività specifica, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarli ed impegnarli nonché l'ubicazione delle proprie unità produttive.

#### **Art. 6 Requisiti di capacità economico-finanziaria**

Non sono richiesti requisiti minimi di capacità economico-finanziaria per l'iscrizione. Il Consorzio si riserva la facoltà di individuare di volta in volta requisiti minimi, a seconda della tipologia di fornitura/servizio/lavoro da affidare.

In generale, per poter partecipare ad una procedura di affidamento, l'operatore economico deve aver realizzato un fatturato specifico, nei tre anni precedenti l'iscrizione e nella categoria merceologica di cui si richiede l'iscrizione, non inferiore al valore oggetto di affidamento. Pertanto:

- gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Albo per forniture e servizi devono indicare il fatturato specifico conseguito nei 3 anni precedenti l'iscrizione, relativo a ciascuna categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione all'Albo; a



tal proposito bisogna presentare, per ciascuna categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione, l'elenco delle principali forniture o servizi eseguiti negli ultimi tre anni, con l'indicazione dell'oggetto, degli importi, delle date di fatturazione e dei destinatari; il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere copia delle fatture indicate al fine di verificare quanto dichiarato;

- gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Albo per lavori devono, per le sole categorie in cui non si è in possesso di attestazioni SOA, indicare il fatturato specifico conseguito nei 3 anni precedenti l'iscrizione, relativo a ciascuna categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione all'Albo, non inferiore ad € 40.000,00; a tal proposito bisogna presentare, per ciascuna categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione, l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi tre anni, con l'indicazione dell'oggetto, degli importi, delle date di fatturazione e dei destinatari; il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere copia delle fatture indicate al fine di verificare quanto dichiarato, nonché di certificati di regolare esecuzione, certificati di collaudo o altro documento equivalente.

Le prestazioni indicate per il raggiungimento del fatturato specifico in una categoria, non potranno essere utilizzate anche per altre categorie.


### **Art. 7 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa**

Il Consorzio si riserva la possibilità di individuare di volta in volta requisiti di capacità tecnico-organizzativa che deve possedere l'operatore economico, in relazione all'affidamento in oggetto. In ogni caso gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Albo per forniture e servizi devono:

- (1) presentare la descrizione delle attrezzature tecniche possedute con riferimento alle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione;
- (2) indicare il numero dei dipendenti alla data di presentazione della Domanda di iscrizione;

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Albo per lavori devono:

- (1) dichiarare il possesso delle attestazioni SOA e ad allegarle alla Domanda stessa;
- (2) presentare la descrizione delle attrezzature tecniche possedute con riferimento alle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione;
- (3) indicare il numero dei dipendenti alla data di presentazione della Domanda di iscrizione;



Per le sottocategorie merceologiche relative ai Servizi di architettura e ingegneria, in analogia con quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018- Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, l’Albo Fornitori verrà utilizzato solamente per procedure negoziate senza bando di importo inferiore a 100.000 Euro IVA esclusa.

### **Art. 8 Domanda di iscrizione**

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. Le ditte interessate potranno collegarsi al portale [www.consorzioiserniavenafro.it](http://www.consorzioiserniavenafro.it)

La ditta che intende registrarsi presso l’ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste l’utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute.

Il sistema, all’atto dell’iscrizione, provvede ad associare a ciascun richiedente uno user-id (corrispondente alla casella di posta elettronica della stessa ditta) e un codice Password (generato in automatico dal programma durante la procedura di iscrizione). Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell’avvenuta o mancata iscrizione all’Albo.


### **Art. 9 Norme generali**

La domanda di iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.

La mancata risposta alle richieste di documentazione del Consorzio, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l’esclusione dall’anagrafe fornitori, ferma restando ogni altra azione per l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

I requisiti di carattere generale, morale, tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l’iscrizione del fornitore verrà interrotto.

Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell’Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.



Gli Operatori Economici iscritti sono tenuti alla veridicità della documentazione presentata; i predetti soggetti, pertanto, restano responsabili per le eventuali violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari per qualsiasi illecito amministrativo, civile e penale.

#### **Art. 10 Accertamento dei requisiti di iscrizione**

L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura del Consorzio preposta alla gestione dell'Albo, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti.

Il Consorzio comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., il Consorzio si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.


L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale del Consorzio visibile sul portale [www.consorzioiserniavenafro.it](http://www.consorzioiserniavenafro.it).

Per l'accertamento dei requisiti di ordine generale e di idoneità morale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria, dichiarati dagli Operatori economici, il Consorzio potrà avvalersi dei servizi di organismi e/o banche dati sia pubblici che privati. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico-professionale, dichiarati dagli Operatori economici, il Consorzio potrà effettuare visite ispettive presso i siti dell'Impresa, comunicando tale eventualità con congruo anticipo.

#### **Art. 11 Obblighi di informazione da parte degli operatori economici**

L'operatore economico è tenuto a comunicare qualunque modificazione e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione della Domanda di iscrizione, prendendo atto che l'intervenuto mutamento dei dati potrà comportare la Sospensione, ovvero la Cancellazione motivata dall'Albo, laddove ricorrano i presupposti.

In particolare, i soggetti iscritti nell'Albo Fornitori sono tenuti a comunicare:



- a) la modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, di cui al precedente articolo 4, immediatamente e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la Cancellazione del Fornitore dall'Albo Fornitori;
- b) la modifica dei poteri del legale rappresentante, immediatamente e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la Sospensione del Fornitore dall'Albo Fornitori;
- c) ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nella Domanda di Iscrizione, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la Sospensione del Fornitore dall'Albo Fornitori.

In ogni caso, poiché le attestazioni fornite nella Domanda di iscrizione sono sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rinnovate al momento della modifica dei fatti o atti ivi attestati. Le modifiche di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite esclusivamente tramite PEC. Anche i dati oggetto delle modifiche saranno sottoposti a verifica da parte del Consorzio nel rispetto di quanto stabilito in altre parti del presente Regolamento.

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuate a cura e responsabilità della singola ditta.

La ditta iscritta è tenuta periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.


In tal senso il Consorzio è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento il Consorzio, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere alle ditte iscritte l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

#### **Art. 12 Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione**

Non possono essere iscritti all'Albo, i fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.




La struttura preposta alla gestione dell'Albo, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere il fornitore dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- quando all'esito di un preliminare procedimento di verifica negativo del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori sia in corso un ulteriore procedimento di verifica/approfondimento;
- quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione di forniture e/o di inadempimento parziale, anche eventualmente con applicazione di penali;
- mancata comunicazione di documenti e/o dati modificati rispetto a quelli forniti con la Domanda di iscrizione;
- perdita o accertamento della insussistenza di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori;
- dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 71, comma 3, del medesimo Decreto in tema di irregolarità od omissioni non costituenti falsità per le quali l'operatore economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
- se il fornitore non risponde a due inviti consecutivi a presentare offerte (sospensione per mesi sei);
- se il fornitore ha contenziosi in corso con il Consorzio;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzioni delle prestazioni affidate la fornitore;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato direttamente dal responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Albo;
- è comunicato al fornitore interessato;



- può essere revocato, su richiesta documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando l'operatore economico presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

### **Art. 13 Gestore del sistema**

Il gestore del sistema informatico di gara, individuato dal Consorzio per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema è la PADIGITALE Adriatica – con sede in C.da Colle delle Api s.n – Campobasso.

### **Art. 14 Comunicazioni e modalità di trasmissione**


Fatto salvo laddove diversamente stabilito, tutte le comunicazioni effettuate tra i Fornitori e il Consorzio ai fini dell'iscrizione e della gestione dell'Albo Fornitori, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti la Domanda di iscrizione, l'Iscrizione, il diniego di iscrizione, i provvedimenti di Sospensione o Cancellazione, nonché le eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, giustificazione, saranno valide ed efficaci soltanto se effettuate seguendo quanto stabilito nel presente Regolamento.

### **Art. 15 Procedure di gara – principi comuni**

Le procedure negoziate vengono svolte invitando gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori in almeno una delle sottocategorie merceologiche individuate per la gara.

È possibile invitare anche Operatori Economici non iscritti all'Albo Fornitori.

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali il Consorzio non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Tale principio di rotazione viene applicato solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. È possibile derogare al principio di rotazione solamente con adeguata motivazione o nel caso in cui non vi sia nell'elenco un numero sufficiente di operatori economici da invitare.




## Art. 16 Procedure di gara – Procedure operative

Le procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) e c), eseguite con fondi pubblici, vengono svolte seguendo quanto previsto dal Codice e dalla Delibera ANAC n. 206 del 01 marzo 2018 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, cui si rimanda espressamente.

Le procedure eseguite con fondi propri seguono i seguenti principi seguenti:

- per lavori, servizi e forniture importo fino a **1.000,00 euro** non si applica il seguente regolamento;
- per lavori, servizi e forniture importo da 1.000,01 euro a 5.000,00 euro l’affidamento avviene tramite affidamento diretto, purché sia verificata la congruità dell’offerta, oppure mediante il confronto di offerte fornite da almeno due operatori economici, ove esistenti;
- per lavori, servizi e forniture importo da 5.000,01 euro a 20.000,00 euro l’affidamento può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, oppure mediante il confronto di offerte fornite da almeno tre operatori economici, ove esistenti;
- per lavori, servizi e forniture importo da 20.000,01 euro a 40.000,00 euro l’affidamento può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, oppure mediante il confronto di offerte fornite da almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
- per lavori, servizi e forniture importo da 40.000,01 euro a 100.000,00 euro l’affidamento può avvenire mediante il confronto di offerte fornite da almeno dieci operatori economici, ove esistenti;
- Per l’affidamento di lavori, servizi, forniture di importo superiore a 100.000,00 euro si applicano le norme del Codice.

Nel caso in cui il numero degli iscritti, nella categoria merceologica interessata e ritenuti idonei dal Consorzio, fosse insufficiente, nonché nel caso di forniture o servizi di particolare natura che richiedano un elevato livello di specializzazione, il Consorzio potrà integrare l’Albo degli operatori da invitare con altri soggetti, anche se non iscritti all’Albo, purché ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali ovvero individuati tramite indagini di mercato, ovvero



procederà ad invitare tutti gli operatori inseriti nell'Albo per la categoria merceologica interessata e ritenuti idonei dal Consorzio, anche se inferiori ai numeri indicati in precedenza.

Per l'individuazione della migliore offerta il Consorzio potrà applicare sia il criterio del prezzo più basso, sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a suo insindacabile giudizio.

### **Art. 17 Urgenze – Procedure operative**

Alcune procedure interne di spesa, riguardanti la gestione produttiva dell'ente e che utilizzino risorse derivanti dall'attività commerciale, nei casi in cui sia evidente l'urgenza, possano prevedere l'affidamento diretto per qualsiasi importo, derogando dalle normali disposizioni del presente Regolamento. Ogni singola situazione di urgenza dichiarata va sottoposta all'attenzione immediata della Direzione e dell'Area Contabile. L'Area Contabile predisporrà per ogni situazione di questo tipo un fascicolo che sarà sottoposto, se richiesto, all'attenzione degli organi di gestione attiva e degli organi di controllo (Collegio sindacale).


Tamponata l'urgenza è evidente che l'intervento dovrà essere ricondotto, nei limiti del possibile e senza compromettere la continuità dell'erogazione del servizio e senza arrecare danno ai clienti, nel rispetto dei criteri di economicità, nell'ambito degli interventi ordinari di cui al presente regolamento.

### **Art. 18 Ulteriori disposizioni per gli operatori economici**

Nel caso in cui i lavori prevedano operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura, è interesse ed obbligo del fornitore predisporre appositi rapporti giornalieri, controfirmati da personale dipendente del Consorzio, da protocollare il giorno stesso, salvo che il lavoro/fornitura/servizio avvenga in orario di chiusura del Consorzio: in quel caso il documento dovrà essere protocollato entro il primo giorno lavorativo successivo. Senza questi ultimi, o in mancanza di controfirma o protocollazione entro il termine suddetto, non potrà essere garantito il pagamento della prestazione.

### **Art. 19 Tutela della Privacy**

Il Consorzio, tramite il suo gestore, garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. Con l'invio della domanda d'iscrizione all'Albo il fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta il diniego dell'iscrizione.



### Art. 20 Avvertenze

L'account e la Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

Il Consorzio non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

### Art. 20 Norme transitorie e finali

Responsabile delle procedure di affidamento è l'ing. Riccardo Ricamato. Responsabile del Procedimento per l'iscrizione nell'albo fornitori è il geom. Domenico Fella.

Le richieste di informazioni possono essere inviate a: Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro, Viale delle Industrie s.n.c., 86077 Pozzilli o, all'indirizzo PEC: [consorzioindustrialeiserniavenafro@pec.it](mailto:consorzioindustrialeiserniavenafro@pec.it).

**IL PRESIDENTE**

Stefania PASSARELLI



**IL PRESIDENTE**  
(Stefania Passarelli)